

All. To 4°1

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ufficio IV "Osservazione e Trattamento Intramurale"

OGGETTO: CONVENZIONE di TIROCINIO FORMATIVO
E DI ORIENTAMENTO

TRA
IL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,
rappresentato da DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI LOCRI
Direttore Dr.ssa Patrizia DELFINO

E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
rappresentata dal Rettore Prof. Pietro NAVARRA
o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano

La Direzione della Casa Circondariale di LOCRI, con Sede Legale in LOCRI (RC), Via Vittorio Veneto n.71, C.A.P. 89044, Codice Fiscale 81000490805, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Sig. Direttore Dott.ssa Patrizia DELFINO,

e
Il/La Università degli Studi di Messina, con Sede Legale in Messina, Piazza Pugliatti n.1 , C.A.P. 98100, Codice Fiscale n. 80004070837, Rappresentata dal Rettore Prof. Pietro NAVARRA, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, con poteri di firma ai sensi del D.R. n.1599/2013, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore".

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1- lettera a) della legge 24.06.1997 n.96 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso Sedi, pubbliche o private, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

che l'art. 7, comma 1- lettere "c" e "d" del Decreto del Ministero del Lavoro del 25 Marzo 1998 n.112- in attuazione della citata legge 24.06.1997 n.196- prevede lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento sia per studenti universitari che per laureati e diplomati, entro i 18 mesi successivi al termine degli studi;

TENUTO CONTO

della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2005 del 1 Agosto 2005, che disciplina le modalità e gli scopi dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di favorirne la diffusione, coerentemente con gli intenti già espressi nel Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 09 Marzo 2002, con particolare riferimento alla volontà di promuovere una costante cooperazione ed interazione tra Pubblica Amministrazione e mondo della formazione e della ricerca universitaria;

**Si conviene
quanto segue:**

Art. 1

- Oggetto della Collaborazione- Ai sensi dell'Art. 18 della legge 24.06.1997 n.196, la *Direzione della Casa Circondariale di LOCRI* si impegna ad accogliere presso la sua Struttura n. 1 soggetto in Tirocinio di Formazione ed Orientamento su proposta dell' *Università degli Studi di Messina*, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto attuativo n.196/97.

Art. 2

Il Tirocinio Formativo e di Orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1- lettera d) della legge n.196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

Durante lo svolgimento del Tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile designato dal Soggetto Ospitante.

Art. 4

Per ciascun tirocinante inserito nella Struttura del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento concordato tra il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile designato dal Soggetto Ospitante;
- c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel Servizio;
- d. le strutture (sedi, luoghi esterni, etc.) presso cui si svolge il tirocinio;
- e. gli estremi identificativi delle Assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile da stipulare a cura del Soggetto Promotore.

Art. 5

Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b. rispettare le regole e le prescrizioni in vigore presso la Sede Penitenziaria relativamente alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e/o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e, in particolare, in merito ai processi interni alla Struttura Penitenziaria.

Art. 6

L'utente informato dovrà in ogni caso dare il proprio assenso all'attività che il tirocinante svolge. Quest'ultimo è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti dei servizi penitenziari. Sono esclusi dall'incontro con i soggetti tirocinanti i detenuti sottoposti al regime del 41 Bis O.P. e quelli sottoposti al regime E.I.V. e A.S.

Art. 7

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare una ricerca nell'ambito del Tirocinio, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente per territorio.

Art. 8

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a persone o cose durante l'espletamento del tirocinio, impegnandosi a comunicare gli estremi identificativi della polizza alla Direzione Penitenziaria. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati in favore degli studenti tirocinanti, garantisce la copertura relativamente ad infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del Tirocinio.

Il Soggetto Promotore esonera l'Amministrazione Penitenziaria da ogni responsabilità inerente ad ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocumento ai tirocinanti.

Art. 9

Il Soggetto Promotore si impegna a prevedere la partecipazione dei Tutor e dei Responsabili designati dalla Direzione Penitenziaria alle attività di formazione, programmazione e verifica promossi in ordine alle attività di tirocinio disciplinate dal presente accordo.

Art. 10

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali locali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 11

Qualora il tirocinante attui comportamenti inosservanti delle disposizioni o mancanze deontologiche, nonché qualora l'esperienza del tirocinio contrasti con le necessità organizzative della Struttura Penitenziaria, il Soggetto Ospitante potrà adottare, in qualsiasi momento, la sospensione e la Revoca del Tirocinio. Il Soggetto Promotore ha facoltà di interrompere il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante con le stesse modalità.

Art. 12

La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle due parti presentata almeno 3 Mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

Art. 13

La presente Convenzione è esente da IVA ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. n.633/72. Le spese di eventuale registrazione sono a carico del Soggetto Promotore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

-In originale firmati:

LA DIREZIONE DELLA
CASA CIRCONDARIALE

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
